Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 30 aprile 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1806.
Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Pavia Pag. 1590

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1951, n. 1807.
Erezione in ente morale della Fondazione « Carlo e Luigi fratelli Fornara », con sede in Cagliari Pag. 1591

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1951, n. 1808.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo agrario e industriale femminile di Rivolta d'Adda (Cremona) Pag. 1591

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1951, n. 1809.
Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale di Corato (Bari) ad accettare una donazione . . . . Pag. 1591

1952

LEGGE 13 marzo 1952, n. 361.
Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note tra l'Italia e il Belgio relativo al rilascio gratuito degli atti di stato civile ed all'abolizione della loro legalizzazione, effettuato a Roma il 24 ottobre 1950 . . . . . . Pag. 1591

LEGGE 22 marzo 1952, n. 362.
Estensione al personale del ruolo organico degli insegnanti civili delle Accademie e degli Istituti di istruzione superiore militare delle disposizioni dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003 . . . . Pag. 1592

LEGGE 28 marzo 1952, n. 363.
Passaggio dell'amministrazione delle scuole italiane della Libia e dell'Eritrea al Ministero degli affari esteri. Pag. 1593

LEGGE 29 marzo 1952, n. 364.
Finanziamenti in pesos per l'emigrazione italiana in Argentina Pag. 1593

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952, n. 365.
Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Cagliari Pag. 1594

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1952, n. 366.
Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Catania . . . . Pag. 1595

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1952.
Composizione della Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato destituiti Pag. 1595

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1952.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Ferrandina (Matera), con sede in Ferrandina . . . . . . Pag. 1596

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1952.
Condizioni per l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Volterra, con sede in Volterra (Pisa), nella Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra (Pisa). Pag. 1596

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1952.
Approvazione del modello delle matricole del personale navigante della navigazione interna in attuazione del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 . . . . Pag. 1596

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1952.
Nomina del presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino. Pag. 1598

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Elenco delle specialità medicinali per le quali è stato emesso in data 5 marzo e 12 marzo 1952 decreto di diniego di registrazione. Pag. 1599

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Costituzione di zona venatoria di ripopolamento e cattura. Pag. 1600

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Caserta Pag. 1600

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Verona . . . . . Pag. 1600

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative Pag. 1600

Media dei cambi e dei titoli Pag. 1601

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Savona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951 Pag. 1601

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Nomina del commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Ferrandina (Matera), con sede in Ferrandina. Pag. 1601

Nomina del commissario liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Liscia, società cooperativa in nome collettivo, avente sede in Liscia (Chieti). . . . Pag. 1601

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a cinquecentocinque posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della educazione fisica negli istituti e scuole d'istruzione secondaria (classe di concorso E.F.I.) Pag. 1602

Ministero dell'interno: Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Modica (Ragusa) Pag. 1603

Prefettura di Latina: Graduatoria del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Latina Pag. 1603

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1806.

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229; 30 ottobre 1930, n. 1931; 22 ottobre 1931, n. 1463; 27 ottobre 1932, n. 2079; 27 dicembre 1934, n. 2435; 1° ottobre 1936, n. 2472; 20 aprile 1939, n. 1068 2 ottobre 1940, n. 1470 e 24 novembre 1941, n. 1443, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1702 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1161; 31 ottobre 1950, n. 1278 e 19 giugno 1951, n. 1093;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

Attuale art. 28. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di: « storia della letteratura latina medioevale ».

Dopo l'art. 50, vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in genetica, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di perfezionamento in genetica.

Art. 51 — La Scuola di perfezionamento in genetica ha lo scopo di orientare e guidare verso l'attività scientifica nel campo della genetica i giovani biologi, naturalisti, agrari, medici e veterinari preparandoli a portare nell'insegnamento, nella ricerca e nell'esercizio professionale i metodi, i concetti, le conoscenze della genetica moderna.

Art. 52. — La durata del corso è di anni due.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:

1) Genetica;
2) Genetica applicata alla zootecnica;
3) Genetica applicata alla fitotecnica;
4) Eredità nell'uomo;
5) Citogenetica;
6) Fisiogenetica;
7) Genetica dei microorganismi;
8) Genetica di popolazioni;
9) Genetica evolutiva;
10) Biologia generale;
11) Antropologia;
12) Zoologia;
13) Botanica;
14) Statistica.

Questi corsi avranno, ove l'indole della materia lo permetta, carattere essenzialmente dimostrativo. A integrare il corso potranno essere tenute conferenze su argomenti speciali.

Art. 53. — Alla Scuola di perfezionamento in genetica sono ammessi:

1) i laureati in scienze biologiche;
2) i laureati in scienze naturali;
3) i laureati in scienze agrarie e scienze forestali;
4) i laureati in medicina e chirurgia;
5) i laureati in medicina veterinaria.

Il Consiglio della scuola fissa volta per volta e per ciascun aspirante gli insegnamenti da seguire e gli esami o gruppi di esami da sostenere a seconda dei corsi già seguiti negli studi per la laurea.

E' obbligatorio durante i due anni del corso l'internato nel centro di genetica e nell'Istituto di genetica. L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una Commissione di cinque membri nominati dal preside

della Facoltà e consiste nella discussione su una dissertazione scritta, originale, di carattere sperimentale.

Art. 54. — Le tasse e le sopratasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono le stesse che la legge stabilisce per gli studenti della Facoltà di scienze. La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche è fissata anno per anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 70. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1951, n. 1807.

Erezione in ente morale della Fondazione « Carlo e Luigi fratelli Fornara », con sede in Cagliari.

N. 1807. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno la Fondazione « Carlo e Luigi fratelli Fornara », con sede in Cagliari, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 2. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1951, n. 1808.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo agrario e industriale femminile di Rivolta d'Adda (Cremona).

N. 1808. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo agrario e industriale femminile di Rivolta d'Adda (Cremona) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 66. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1951, n. 1809.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale di Corato (Bari) ad accettare una donazione.

N. 1809. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale di Corato (Bari) viene autorizzata ad accettare una donazione di nominali L. 20.000 disposta al fine di istituire, con la rendita, un premio annuo di studio intitolato al nome di Angela Lops vedova Sforza.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 3. — FRASCA

LEGGE 13 marzo 1952, n. 361.

Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note tra l'Italia e il Belgio relativo al rilascio gratuito degli atti di stato civile ed all'abolizione della loro legalizzazione, effettuato a Roma il 24 ottobre 1950.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo tra l'Italia ed il Belgio relativo al reciproco rilascio gratuito degli atti di stato civile ed alla abolizione della loro legalizzazione concluso a Roma, a mezzo scambio di Note, il 24 ottobre 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI —
SCELBA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Scambio di Note tra l'Italia ed il Belgio relativo al reciproco rilascio gratuito degli atti di stato civile ed all'abolizione della loro legalizzazione.

n. 67384/63

Rome, le 24 octobre 1950

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de communiquer à Votre Excellence que le Gouvernement italien, dans le but d'assurer la délivrance gratuite et réciproque d'expéditions d'actes de l'état civil et la suppression de la légalisation de ces documents, est prêt à conclure avec le Gouvernement belge un accord aux termes suivants:

« Article 1. — Le Gouvernement italien pour les sujets Belges nés, reconnus, légitimés, adoptés, mariés ou décédés en Italie et le Gouvernement belge, pour les Italiens nés, reconnus, légitimés, adoptés, mariés ou décédés en Belgique, s'engagent à délivrer sans frais à l'autre partie contractante des expéditions littérales des actes de l'état civil dressés sur leur territoire respectif, lorsque la demande en sera faite dans un intérêt administratif.

Les Gouvernements Italien et Belge, s'engagent aussi à délivrer, sans frais pour le même objet, les expéditions des actes de l'état civil concernant des étrangers de nationalité autre que la nationalité belge ou italienne.

Les Gouvernements Italien et Belge se délivreront gratuitement les expéditions d'actes de l'état civil demandées pour leurs ressortissants respectifs indigents.

La demande sera faite à l'autorité locale de chaque pays par la mission diplomatique ou par les Consuls de l'autre pays: cette demande spécifiera sommairement le motif, par exemple: « l'intérêt administratif » ou « indigence de l'Italien (ou du Belge) requérant ».

Le fait de la délivrance d'une expédition d'un acte de l'état civil ne préjugera en rien de la question de nationalité de l'intéressé, au regard des deux Gouvernements.

Article 2. — Les extraits d'actes de l'état civil dressés dans l'un des pays contractants ne doivent être munis d'aucune légalisation pour faire foi dans l'autre, à la condition qu'ils soient certifiés conformes par le dépositaire du registre ou son délégué et revêtus du sceau de son office, et sous réserve que leur authenticité ne puisse être mise en doute.

Article 3. — Le présent accord entre en vigueur immédiatement. Ses effets cesseront à l'expiration d'un délai de 6 mois à partir de sa dénonciation notifiée par l'une ou l'autre partie contractante.

La présente note et la réponse que Votre Excellence voudra m'adresser constituent l'accord intervenu entre les deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute consideration.

V ZOPPI

Son Excellence
Monsieur André MOTTE
Ambassadeur de Belgique ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

n. 4865

Rome, le 24 octobre 1950

Monsieur le Secrétaire Général,

Par lettre en date de ce jour, n. 67384-63, Votre Excellence a bien voulu me faire savoir que le Gouvernement italien, dans le but d'assurer la délivrance gratuite et réciproque d'expéditions d'actes de l'état civil et la suppression de la légalisation de ces documents, est prêt à conclure avec le Gouvernement belge un accord conçu dans les termes suivants:

« Article 1. — Le Gouvernement italien pour les sujets Belges nés, reconnus, légitimés, adoptés, mariés ou décédés en Italie et le Gouvernement belge, pour les Italiens nés, reconnus, légitimés, adoptés, mariés ou décédés en Belgique, s'engagent à délivrer sans frais à l'autre partie contractante des expéditions littérales des actes de l'état civil dressés sur leur territoire respectif, lorsque la demande en sera faite dans un intérêt administratif.

Les Gouvernements Italien et Belge, s'engagent aussi à délivrer, sans frais pour le même objet, les expéditions des actes de l'état civil concernant des étrangers de nationalité autre que la nationalité belge ou italienne.

Les Gouvernements Italien et Belge se délivreront gratuitement les expéditions d'actes de l'état civil demandées pour leurs ressortissants respectifs indigents.

La demande sera faite à l'autorité locale de chaque pays par la mission diplomatique ou par les Consuls de l'autre pays: cette demande spécifiera sommairement le motif, par exemple: « l'intérêt administratif » ou « indigence de l'Italien (ou du Belge) requérant ».

Le fait de la délivrance d'une expédition d'un acte de l'état civil ne préjugera en rien de la question de nationalité de l'intéressé, au regard des deux Gouvernements.

Article 2. — Les extraits d'actes de l'état civil dressés dans l'un des pays contractants ne doivent être munis d'aucune légalisation pour faire foi dans l'autre, à la condition qu'ils soient certifiés conformes par le dépositaire du registre ou son délégué et revêtus du sceau de son office, et sous réserve que leur authenticité ne puisse être mise en doute.

Article 3. — Le présent accord entre en vigueur immédiatement. Ses effets cesseront à l'expiration d'un délai de 6 mois à partir de sa dénonciation notifiée par l'une ou l'autre partie contractante.

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que ces dispositions répondent entièrement aux vues du Gouvernement belge et reçoivent son plein agrément.

Il est dès lors entendu que la lettre de Votre Excellence et la présente réponse constituent l'accord intervenu entre les deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'assurance de ma très haute considération.

A. MOTTE

Son Excellence
Monsieur l'Ambassadeur Comte ZOPPI
Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LEGGE 22 marzo 1952, n. 362.

Estensione al personale del ruolo organico degli insegnanti civili delle Accademie e degli Istituti di istruzione superiore militare delle disposizioni dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003, sono estese al personale civile dei ruoli organici degli insegnanti delle Accademie e degli Istituti di istruzione superiore militari, a decorrere dal 1° maggio 1948.

Art. 2.

Al maggior onere di complessive lire 11.945.000 derivante dalla applicazione della presente legge verrà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1951-52 per lire 10.225.000 con i fondi già stanziati nel capitolo n. 68 e per lire 1.720.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 187 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 28 marzo 1952, n. 363.

Passaggio dell'amministrazione delle scuole italiane della Libia e dell'Eritrea al Ministero degli affari esteri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione delle scuole secondarie italiane della Libia è trasferita dal Ministero dell'Africa Italiana al Ministero degli affari esteri, a decorrere dal 1° luglio 1951.

Art. 2.

La trattazione di tutti gli affari concernenti il funzionamento delle istituzioni culturali e delle scuole elementari della Libia nonchè delle scuole secondarie ed elementari dell'Eritrea, è trasferita, a decorrere dal 1° luglio 1951, dalla competenza del Ministero dell'Africa Italiana a quella del Ministero degli affari esteri, il quale ne assumerà altresì l'amministrazione all'atto del passaggio al Governo italiano.

Art. 3.

Al personale addetto alle scuole secondarie italiane della Libia si applicano, a decorrere dal 1° luglio 1951, le disposizioni contenute nel testo unico delle norme legislative nelle scuole italiane all'estero, approvate con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni.

Art. 4.

Al personale addetto alle istituzioni culturali ed alle scuole di cui al precedente art. 2 si applica lo stesso trattamento previsto dall'art. 3 dalla data in cui l'amministrazione delle istituzioni e scuole predette verrà assunta dal Governo italiano.

Art. 5.

La posizione del personale direttivo ed insegnante addetto alle scuole italiane della Libia e dell'Eritrea fino a quando detto personale non sarà assoggettato alle disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni, continua ad essere disciplinata dalle norme di cui al regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, ed alle successive modificazioni, esclusa peraltro la corresponsione della indennità coloniale prevista dalle norme stesse.

Art. 6.

Con decreti del Ministro per il tesoro verrà provveduto al trasferimento al bilancio del Ministero degli affari esteri dei fondi iscritti nel bilancio del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio 1951-52 relativi alle spese di cui alla presente legge.

Alla maggiore spesa di lire 300.000.000 annui, derivanti dall'applicazione della presente legge, verrà fatto fronte nell'esercizio 1951-52 con riduzione, per eguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 29 marzo 1952, n. 364.

Finanziamenti in pesos per l'emigrazione italiana in Argentina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato, entro il limite di 200 milioni di pesos argentini, a farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta necessaria per:

a) finanziamenti intesi a coprire la spesa del trasferimento in Argentina di lavoratori emigranti ed anche delle loro famiglie, nonchè delle famiglie di lavoratori già emigrati i quali lo richiedano semprechè sia accertata la convenienza della richiesta;

b) finanziamenti di carattere integrativo ad esclusivo favore di contadini italiani e delle loro famiglie, intesi a coprire la spesa di trasferimento e di sistemazione in Argentina per lavori di colonizzazione agricola.

I suddetti finanziamenti saranno concessi tenendo conto dei contributi e delle agevolazioni da parte argentina che, nel complesso, dovranno essere di valore almeno uguale a quelli concessi dal Governo italiano.

Ai lavoratori emigrati dovrà essere riconosciuta la parità di trattamento con i lavoratori argentini anche in materia di lavoro e di assicurazioni sociali.

Art. 2.

La restituzione all'Ufficio italiano dei cambi della valuta ceduta a termini dell'art. 1 sarà regolata in base ai rimborsi stabiliti nelle singole operazioni di finanziamento.

In corrispondenza della cessione di valuta da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere buoni del Tesoro speciali, all'interesse fino al massimo del 4,50 per cento, da consegnarsi all'Ufficio medesimo a copertura dei pesos ceduti.

Art 3.

I finanziamenti di cui all'art. 1 sono concessi con decreto del Ministro per il tesoro che stabilisce le condizioni alle quali il finanziamento è sottoposto, quivi compreso il richiamo alle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 11 della legge 11 settembre 1947, n. 891, in quanto applicabili.

La istruttoria tecnica dei finanziamenti e la loro esecuzione sono affidate all'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero, il quale terrà a tale fine separata gestione per conto, nell'interesse dello Stato e sotto il controllo del Ministero del tesoro.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro presenterà annualmente al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla gestione e illustrante i fini sociali raggiunti.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni necessarie per l'esecuzione della presente legge con l'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero e, per le operazioni valutarie, con l'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 6.

Per le eventuali controversie inerenti alle operazioni di cui alla presente legge, l'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero è autorizzato a valersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1952

EINAUDI

De Gasperi — Pella — La Malfa — Rubinacci — Vanoni

Visto, *il Guardasigilli* Zoli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952, n. 365.

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743 e 26 marzo 1942, n. 328, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398, e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1027 e 11 aprile 1951, n. 565;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato col regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Dopo l'art. 97, vengono aggiunti i seguenti articoli:

Scuola di specializzazione in radiologia.

Art. 98. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una Scuola di specializzazione in radiologia con sede presso l'Istituto radiologico.

Art. 99. — La Scuola ha la durata di due anni e con un massimo di otto iscritti nell'intero corso.

Art. 100. — Le materie di insegnamento e di esame sono le seguenti:

Anno 1°:
- Semeiotica radiologica;
- Fisica delle radiazioni;
- Anatomia radiografica;
- Tecnica radiologica.

Anno 2°:
- Radiodiagnostica dell'apparato scheletrico;
- Radiodiagnostica dell'apparato digerente;
- Radiodiagnostica dell'apparato respiratorio;
- Radiodiagnostica dell'apparato uro-genitale;
- Radiodiagnostica del sistema nervoso;
- Roentgen e Radiumterapia;
- Foto-elettroterapia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1952

EINAUDI

Segni

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 71. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1952, n. 366.

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073 e modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, n. 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423 e modificato ulteriormente con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, n. 1305 e 11 aprile 1951, n. 564;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

Dopo l'art. 136, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria.

Art 137. — Il corso degli studi della Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria ha la durata di due anni.

La Scuola non può accogliere più di dieci iscritti per ciascun anno di corso.

Art. 138. — Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1° anno:

1) Anatomia e embriologia della bocca e dello apparato dentale;
2) Fisiologia della bocca e dell'apparato dentale;
3) Microbiologia della cavità dentale;
4) Anatomia e istologia patologica della bocca e dei denti;
5) Patologia speciale e clinica odontoiatrica;
6) Radiologia dentale e mascellare;
7) Esercitazioni di istologia normale e patologica orale e dentale.

2° anno:

1) Odontotecnica;
2) Chirurgia dentale ed orale;
3) Odontoiatria conservatoria e tecnica delle otturazioni;
4) Ortopedica dento-mascella-facciale;
5) Protesi dentale;
6) Patologia orale e dentale in rapporto alla medicina generale;
7) Traumatologia delle ossa mascellari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1952

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 77. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1952.

Composizione della Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato destituiti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 183, lettera *d*), del tèsto unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi della destituzione degli impiegati civili e militari dello Stato siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;

Visto il decreto luogotenenziale 22 gennaio 1916, n. 81, relativo alla costituzione della Commissione;

Vista la legge 5 gennaio 1939, n. 84, recante norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il bilancio ad interim per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati destituiti è composta, per l'anno 1952, come segue:

Presidente:

dott. Gioacchino Del Sera, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

dott. Giuseppe Stumpo, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

dott. Enrico Poddighe, consigliere della Corte suprema di cassazione;

dott. Francesco Tedeschi, prefetto, direttore generale Affari generali e personale del Ministero dell'interno;

dott. Giambattista Rizza, direttore capo divisione del Ministero del tesoro.

Segretario:

dott. Egidio Di Salvo, capo sezione amministrativo del Ministero del tesoro.

Art. 2.

In aggiunta ai membri di cui al precedente articolo vengono chiamati a far parte della Commissione predetta, per l'anno 1952, gli ufficiali generali ed ammira-

gli appresso indicati, i quali interverranno in luogo dei predetti due funzionari amministrativi membri dottor Francesco Tedeschi e dott. Giambattista Rizza, alle adunanze della Commissione stessa, quando debba pronunciarsi nei riguardi dei rispettivi personali militari:

il generale di divisione n s.p.e. Italo Giglio ed il generale di brigata in s.p.e. Giuseppe Stefanelli, per i militari dell'Esercito;

il contrammiraglio in s.p.e. Mario Giorgini ed il maggior generale commissario Enrico Zilli, per i militari della Marina;

il generale di divisione aerea Franco Cavallarin ed il maggior generale commissario Riccardo De Rosa, per i militari dell'Aeronautica;

il generale di divisione in s.p.e Filippo Crimi ed il generale di brigata in ausiliaria Attilio Formato, per i militari della Guardia di finanza.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro per il tesoro sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1952
Registro Tesoro n. 8, foglio n. 273. — GRIMALDI

(1954)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1952.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Ferrandina (Matera), con sede in Ferrandina.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto la delibera 13 gennaio 1952, con la quale il Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Ferrandina (Matera), ha chiesto lo scioglimento e la messa in liquidazione del Monte stesso;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Ferrandina (Matera), e lo stesso è messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1952

Il Ministro: PELLA

(1867)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1952.

Condizioni per l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Volterra, con sede in Volterra (Pisa), nella Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra (Pisa).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n, 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto, in data 23 gennaio 1952, n. 129, del Presidente della Repubblica, con il quale è stata disposta l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Volterra nella Cassa di risparmio di Volterra;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Volterra, con sede in Volterra (Pisa), nella Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra (Pisa), disposta con decreto in data 23 gennaio 1952 del Presidente della Repubblica, avrà luogo alle seguenti condizioni:

a) assunzione da parte della Cassa di risparmio di Volterra di tutte le attività e passività del Monte di credito su pegno di Volterra, quali risulteranno alla data di pubblicazione del presente decreto;

b) incameramento del patrimonio netto del Monte da parte della Cassa;

c) impegno da parte della Cassa di assicurare il servizio del credito pegnoratizio sulla piazza di Volterra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1952

Il Ministro: PELLA

(1916)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1952.

Approvazione del modello delle matricole del personale navigante della navigazione interna in attuazione del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 21, 130 e 132 del Codice della navigazione,

Visto l'art. 41 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione del modello delle matricole e del personale navigante della navigazione interna;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il modello delle matricole del personale navigante della navigazione interna, allegato al presente decreto.

Roma, addì 1° aprile 1952

Il Ministro: MALVESTITI

MOD. I. GM. 424

MINISTERO DEI TRASPORTI

Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione

---

Ispettorato compartimentale per . . . .

ISPETTORATO DI PORTO DI . . . .

Delegazione di approdo di . . . .

Matricola del personale navigante appartenente alla . . . . categoria
(n. della categ.)

(Art. 132 Codice della Navigazione, r. d. 30-3-1942, n. 327)
(Art. 41 Regolamento Navigazione Interna, d. P. 28-6-1949, n. 631)

(Approvato con Decreto Ministeriale 1° aprile 1952 n. 333 03/A 68)

MATRICOLA DEL PERSONALE NAVIGANTE

Matricola N. *N. di posizione* . . . .

Dati somatici

Spazio riservato alla fotografia firmata dall'interessato Fotografia relativa ai fogli 1 5 9 13 17 ecc. ecc. Fogli dispari	Idem Fotografia relativa ai fogli 3 - 7 - 11 - 15 - 19 23 - 27 31 ecc. ecc. Fogli dispari

statura: . . . .
capelli: . . . . . .
occhi: . . . . .
colorito: . . .
barba: . . .
segni particolari: . . . .
. . . .

Il Signor . . . . *di* . . . .
e di . . . . *nato a* . . . .
il . . . . *di nazionalità* . . . .
stato civile . *domiciliato in* . .
residente a . . . .
è stato iscritto in data . . . . *nella* . . . . *categoria del personale navigante della navigazione interna con la qualifica di* . . . .
Titoli professionali o altre specializzazioni: . . . .
. . . .
. . . .
È stato rilasciato in data . . . . . . *il libretto di navigazione n.* . . . . *valevole come passaporto – non valevole come passaporto* (1).
Annotazioni: . . . .
. . . .

IL CAPO DELL'ISPETTORATO DI PORTO

. . . .

(1) Depennare la parte che non interessa

Variazioni della qualifica				
Data della variazione	N. del certificato di abilitazione	Ufficio che lo ha rilasciato	Variata la qualifica	
			DA	A
. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .

Titoli professionali e specializzazioni conseguiti dopo l'iscrizione	
. . . .	. . . .

Lavoro effettuato ed esercizio acquistato					
Segni distintivi della nave	Servizio al quale è adibita la nave	Acque nelle quali si effettua il servizio	Periodo del servizio		*Qualifica*
			dal	al	
. . . . .	. . . .	. . . . .	. . . . .	. . . .	. . . . . .

Annotazioni sul periodo di lavoro a terra e varie
. . . .

(1718)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1952.

Nomina del presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 701, modificato con la legge 27 novembre 1951, n. 1350;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino, approvato con proprio decreto del 9 aprile 1952;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il prof. Paolo Ricaldone è nominato presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino, e rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1952

Il Ministro: PELLA

(1905)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Elenco delle specialità medicinali per le quali è stato emesso in data 5 marzo e 12 marzo 1952 decreto di diniego di registrazione.

Ustiol: Ditta Ind. Terap. Splendore di Napoli (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 1).

Ascorvit Fs: Ditta Lab. Farmacologico Medix di Milano (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 1).

A. Idrosol: Ditta Lab. Bioch. Dr. Guidi di Milano (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 1).

C. Calciosale: Ditta STIP di Pisa (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 1).

Colluttorio Vita: Ditta Vita Farmaceutici di Torino (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 1).

Cortisex: Ditta Crinos di Milano (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 1).

Fosfozimolo: Ditta Lab. Fagos di Milano (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 1).

Idroclor-Pepsina: Ditta .Lab. Bioch. Dott. Guidi di Milano (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 1).

Neofosfina: Ditta Rodolirion di Milano (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 1).

Pectina-Procaina IBFI Ditta Mario Scotti di Milano (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 1).

Sincrinolo Surreno Orchitico Ditta Lab. Husci di Marano di Mira (Venezia) (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 1).

Virus Vaccino A B *Piam Antinfluenzale*: Ditta Vecchi & C. « Piam » di Genova (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 1).

Antecrinolo: Ditta Lab. Husci di Marano di Mira (Venezia) (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 1).

Auxocal: Ditta Unione Chimici Medicamenti di Torino (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 1).

Esanitrol: Ditta Marvin di Milano (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 1).

Iperasma: Ditta Ind. Galenica Milanese di Milano (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 1).

Ovocrinol compresse: Ditta Lab. Husci di Marano di Mira (Venezia) (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 1).

Vaccino Antidifterico (Anatossina Difterica): Ditta Ist. Bioch. Sardo di Cagliari (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 1).

Sedolevul Bouty Sciroppo: Ditta Lab. Bouty di Milano (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 1).

Penisulfade Ditta Ist. Lusofarmaco Italiano di Milano (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 1).

Peninasal: Ditta Ist. Lusofarmaco Italiano di Milano (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 1).

Sciroppo P.A. Ditta Paltrinieri Achille di Sorbara (Modena) (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 2).

Oro-Penicillina: Ditta Farmacosmici di Milano (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 2).

Nydral Lofarma: Ditta Lofarma di Milano (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 2).

Germisol 40 *per bambini e Germisol* 80 *per adulti* Ditta Farnova di Novara (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 2).

Mugolio Vitallergico Pozione Balsamica Vitaminica: Ditta Soc. Mugolio di Seaf & C. di Milano (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 2).

Endoglucosio Deidrocolico, Biborato e Ascorbico: Ditta Lab. Carlo Conti di Pisa (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 2).

Aminocalcium K: Ditta Neopharmed di Milano (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 2).

Vegastrol: Ditta Urzy Alfio di Genova (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 2).

Salviolina: Ditta Balduzzo Oreste di Lonigo (Vicenza) (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 2).

Rectoseptina: Ditta Difme di Torino (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 2).

L. 39: Ditta Cesare Cipriani di Genova-Sampierdarena (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 2).

Eustenolo: Ditta Dr. E. Benigni di Valmadonna (Alessandria) (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 2).

Embolisina: Ditta Valeas di Milano (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 2).

Dermofilla: Ditta Dr. Fosco Bernini di Firenze (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 2).

Duodenolo: Ditta SAIS di M. Rocchetto & C. di S. Donà di Piave (Venezia) (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 2).

Bismal supposte: Ditta Dott. Antonio Tosi di Novara (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 2).

Braekel (uso veterinario): Ditta REISA di Bologna (regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 2).

Isocollirio (*Isotonico*) *Far all'argirolo* 5 % Ditta Farmila di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422).

Emoglobina sciroppo: Ditta Dott. G. Maccone & C. di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422).

Isocollirio (*Isotonico*) *Far al solfato di zinco* 0,5 *e* 0,1 %: Ditta Farmila di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422).

Lactovitamine Genevis: Ditta Omnia Farmaceutici di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422).

M. Vitamina H-1: Ditta Molteni di Firenze (legge 1° maggio 1941, n. 422).

Neotrizine: Ditta L. Manetti H. Roberts & C. di Firenze (legge 1° maggio 1941, n. 422).

Sulfenergo: Ditta Energos di Genova (legge 1° maggio 1941, n. 422).

Thiolazon T.B. Suisse: Ditta S.I.A.F di Roma (legge 1° maggio 1941, n. 422).

Tisana d'Alberti: Ditta Angelo d'Alberti di Roma (legge 1° maggio 1941, n. 422).

Actifer: Ditta SARM di Roma (legge 1° maggio 1941, n. 422).

Anticrisi Marvin: Ditta Marvin di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422).

Anuplex: Ditta Neopharmed di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422).

Artrosan Russi: Ditta Russi & C. di Ancona (legge 1° maggio 1941, n. 422).

Bedoze: Ditta Ist. Luso Farmaco It. di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422).

Deidrovit: Ditta Asckleepios Medicinali di Roma (legge 1° maggio 1941, n. 422).

Jodo B-1 Ditta Ist. Biologico Chemiot. Torinese di Torino (legge 1° maggio 1941, n. 422).

Jodovit: Ditta Farmoveneta di Padova (legge 1° maggio 1941, n. 422).

Lax Arbuz: Ditta Petrangeli Giovanni di Roma (legge 1° maggio 1941, n. 422).

Pausalgina C.I.F.: Ditta Melchiorri Galliano di Roma (legge 1° maggio 1941, n. 422).

The Ginecologico Biancofiore Ditta Lab. Farmaceut. Alpino di Trento (legge 1° maggio 1941, n. 422).

Tonosin: Ditta Lab. Chimich. Biol. Granata di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422).

Artrogen: Ditta APAF Farmaceutici di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422).

B-12 *Rotta*: Ditta Rotta & C. di Torino (legge 1° maggio 1941, n. 422).

Gibilex: Ditta Farted di Firenze (legge 1° maggio 1941, n. 422).

Cobin 12: Ditta FISM di Milano (legge 1° maggio 1941, numero 422).

Deca B: Ditta A. Gentili di Pisa (legge 1° maggio 1941, n. 422).

Adevitamina Ganassini: Ditta Laboratori Ganassini di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422).

Lektan: Ditta Laboratori C.I.F.A. di Genova (legge 1° maggio 1941, n. 422).

Vitazima complesso Ditta La Farmochimica It. di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422).

Vitazima B totale: Ditta La Farmochimica It. di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422).

Pastiglie Nallher: Ditta Frigo Olivo di Vò di Brendola (Vicenza (legge 1° maggio 1941, n. 422).

(1720)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zona venatoria di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nei comuni di Capannori e Villa Basilica, località Pizzorne (Lucca), dell'estensione di ettari 400 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: Mulattiera da casa Fanucci al bivio di Falciprado, da casa Fanucci a nord di monte di Sassi di Fornaceta. Traversamento verso sud della mulattiera per Pontoro fino alla sorgente del rio della Piastra. Si spinge ancora verso sud includendo il bivio formato dalla mulattiera per Domo e il distacco dalla mulattiera stessa della pedonabile che traversa il rio Rimogno per proseguire lungo le pendici del monte Sasso del Corvo con attraversamento del rio Pianaccio, pedonabile da San Pietro, del rio Vanni, rio Cavicchi, la Polla e mulattiera da Matraia oltre il bivio per il Capraro e Pietra Pertusa, ricongiungendosi alla mulattiera da casa Fanucci dopo aver ancora passato dietro le pendici della Foce della Aquila del monte Crocifisso, aver attraversato il rio Pizzorna e aggirato il monte Barbona.

(1857)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Caserta

Con decreto Ministeriale addì 15 aprile 1952, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Caserta viene prorogata fino al 31 ottobre 1952 ed il dott. Vasco Ferrari è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo con i poteri dell'assemblea dei soci, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1951, il relativo riparto degli utili, la nomina del presidente del Collegio sindacale e la determinazione dell'emolumento da corrispondere ai componenti il Collegio stesso.

(1870)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Verona

Con decreto Ministeriale addì 15 aprile 1952, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Verona viene prorogata fino al 31 luglio 1952 ed il dott. Antonio Aghemo è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo con i poteri dell'assemblea dei soci, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1951, il relativo riparto degli utili, la nomina del presidente del Collegio sindacale e la determinazione dell'emolumento da corrispondere ai componenti il Collegio stesso.

(1871)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	26889	Loce Giambattista fu Giuseppe, dom. a Caserta, ipotecata	73,50
Id.	857636 (solo nuda proprietà)	Moretti Emilio di Emilio, dom. a Salerno, con usufrutto a Moretti Emilio fu Raffaele	700 —
Cons. 3,50 % (1902)	39179 (solo nuda proprietà)	Panzeri Franco e Mario fu Enrico, minori sotto la patria potestà della madre Baldi Irma di Francesco vedova Panzeri, dom. a Lecco (Como), con usufrutto a quest'ultima	175 —
P. R. 3,50 % (1934)	226814	Comune di Fontanile (Alessandria)	70 —
Cons. 3,50 % (1906)	185731	Cappella di Santa Croce di Cassino	52,50
Id.	207671	Cappella e Congrega di Santa Croce in Cassino	3,50
Id.	319659	Cappellania di Santa Croce in Cassino	52,50
Id.	320428	Congrega dei Maestri Calzolai sotto il titolo di Santa Croce in Cassino	45,50
Id.	542449	Congregazione di Canta Croce in Cassino	45,50
Id.	707523	Confraternita di Santa Croce in Cassino	3,50
Id.	766143	Come sopra	7 —
Id.	812320	Come sopra	38,50
P. R. 3,50 % (1934)	392676 (proprietà e usufrutto)	Gatti Vincenzo fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Vagnati Lina di Nicola, vedova Gatti Carlo fu Vincenzo, dom. a Salerno, con usufrutto a quest'ultima	742 —
Rendita 5 % (1935)	16610	Gallo Francesco di Ambrogio, dom. a Villafranca (Verona), ipotecato	320 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 14 dicembre 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(6385)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 99

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 30 aprile 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,89	637,25
» Firenze	624,92	635 —
» Genova	624,90	637 —
» Milano	624,95	636,75
» Napoli	624,90	634 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,93	637,50
» Torino	624,95	636 —
» Trieste	624,89	—
» Venezia	624,91	636,75

Media dei titoli del 30 aprile 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,125
Id. 3,50 % 1902	64,70
Id. 3 % lordo	66,40
Id. 5 % 1935	94,20
Redimibile 3,50 % 1934	72,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,15
Id. 5 % 1936	91,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96.85
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,575

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 30 aprile 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,94
1 dollaro canadese	»	637,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina	Lit.	1.749,83

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Savona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 325, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Savona di un mutuo di L. 71.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1999)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Ferrandina (Matera), con sede in Ferrandina.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 31 marzo 1952, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Ferrandina (Matera), e mette l'Azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Considerato che occorre procedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il sig. Domenico Mormando fu Giuseppe è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Ferrandina, con sede in Ferrandina (Matera), ed i signori dott. Felice Spartaco Arleo di Felice, Antonino Meterangelis di Vincenzo e rag. Ernesto Imperio di Antonio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1952

Il Governatore: MENICHELLA

(1868)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Liscia, società cooperativa in nome collettivo, avente sede in Liscia (Chieti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 15 settembre 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di prestiti di Liscia, società cooperativa in nome collettivo, avente sede a Liscia (Chieti) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del su indicato regio decreto-legge n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 18 ottobre 1950, col quale l'avv. Raffaele D'Ugo fu nominato commissario liquidatore della cennata azienda;

Considerato che il predetto commissario ha declinato l'incarico e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Michele D'Ugo fu Angelo è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Liscia, società cooperativa in nome collettivo, avente sede in Liscia (Chieti), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione dell'avv. Raffaele D'Ugo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1952

Il Governatore: MENICHELLA

(1555)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a cinquecentocinque posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della educazione fisica negli istituti e scuole d'istruzione secondaria (classe di concorso E.F.I.).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale è stato approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949, il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 5 luglio 1949;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 672, col quale è stata modificata la tabella *A* annessa al decreto Presidenziale 14 febbraio 1949, n. 236, sui concorsi a posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a cinquecentocinque posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria (classe di concorso E.F.I.);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a cinquecentocinque posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della « Educazione fisica » negli istituti e scuole d'istruzione secondaria (classe di concorso E.F.I.), indetto con decreto Ministeriale 5 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

N.	Candidato	Punti
1.	Lupi Andrea fu Gaetano, invalido di guerra	punti 239,10
2.	Marcora in Gerosa Maria fu Antonio	» 236,50
3.	Caliento Giulia in Ciccone fu Geraldo	» 235,50
4.	Figliolia Vincenzo fu Giovanni	» 235,10
5.	Piccione Antonina fu Bartolomeo	» 233,50
6.	Ciotola Antonietta fu Pasquale	» 233 —
7.	Pisani Laura fu Giuseppe	» 227,50
8.	Magno Canzarella Anna fu Pietro	» 225,10
9.	Donadio Vincenza in Garofano fu Vincenzo	» 224 —
10.	Miglian Celeste Iolanda in Portaleone fu Pacifico	» 224,65
11.	Nardi Fanny ved. Cabella fu Luigi	» 220,10
12.	Zani Maria ved. Grandi fu Ignazio	» 213,50
13.	Sica Feliciano fu Giuseppe, invalido di guerra	» 212 —
14.	Schemmari Maria ved. Sacchetti fu Salvatore	» 209,125
15.	Giusta Anna fu Michele	punti 208 —
16.	Mastropasqua Francesco fu Antonio	» 207,10
17.	Sala Luisa fu Giuseppe	» 205,25
18.	De Baggis Olga in Giuncato fu Giuseppe	» 204,50
19.	Majocco Giuseppina fu Felice	» 203,50
20.	Marcora Agostina fu Antonio	» 202,50
21.	Piraino Maria in Banacci fu Luigi	» 202,475
22.	Razzetti Margherita ved. Bosco fu Giovanni	» 202,15
23.	Bianchini Ida di Giovanni	» 200,90
24.	Gogioso Antonio Luigi fu Cristoforo	» 196,15
25.	Ferrari Iginia in Montemagni fu Gino	» 195,50
26.	Savatteri Granata Carolina fu Calogero	» 193,25
27.	Impillizzeri Giovanna in Drago fu Salvatore	» 191,80
28.	Piabba Giuseppe fu Luigi, invalido di guerra	» 191,38
29.	Volpe Giuseppe di Carlo	» 190,75
30.	Volpe Giuseppe di Enrico	» 190 —
31.	Ariccio Teresa fu Antonio	» 187,80
32.	Magrone Filomena di Clodoveo	» 187,75
33.	Guadagno Emilia ved. Torcia fu Gennaro	» 184,75
34.	Palazzolo Carolina vedova Vallino fu Eugenio	» 184,50
35.	Pannese Gioacchino fu Nicola	» 184,35
36.	Manzetti Carlo fu Giuseppe	» 183,90
37.	Busato Silvio fu Enrico	» 183,80
38.	Lauritano Anna in De Pretis Fraggianni fu Roberto	» 183,125
39.	Chiarla Irma ved. Bedogni di Giuseppe Carlo	» 182,10
40.	Carpentieri Marina in Mattina di Francesco	» 181,80
41.	Crimi Gaspare Sidney fu Antonino	» 180,70
42.	Lupi Antonio fu Gaetano	» 179,50
43.	Cattani Vincenzo fu Edoardo	» 178,80
44.	Rossi Giuseppina fu Lodovico	» 178,80
45.	Senesi Giovannini Noemi fu Gaetano, invalido di guerra	» 178,30
46.	Savona Francesca di Geremia	» 177,50
47.	Vantaggi Anna fu Giuseppe	» 177 —
48.	Peiretti Maria Felicita fu Ernesto	» 176,30
49.	Magliocca Giovanni fu Michele	» 173,90
50.	Castronovo Vincenzo fu Giuseppe	» 172,50
51.	Atria Brigida in Crimi di Benedetto	» 170,15
52.	Miceli Pia fu Alfonso	» 168 —
53.	Cucci Tommaso fu Giovan Battista	» 167,12
54.	Raffuzzi Raffaele di Ermete	» 164,125
55.	Gaggi Enrico fu Attilio	» 164 —
56.	Condò Anna ved. Arndt di Luigi	» 163,90
57.	Caserta Maria fu Mariano	» 162,20
58.	Rollet Eugenio fu Antonio	» 158,55
59.	Vacca Virginia in Vinelli fu Ferdinando	» 157,70
60.	Ballario Maria Giovanna fu Stefano	» 151,75
61.	Urbino Giovanni fu Paolo	» 151,05
62.	Ruggiu Francesca di Angelo	» 142.475
63.	Machiede Maria in Politeo di Luigi	» 141 —
64.	Condorelli Giuseppina di Giovanni	» 134,40
65.	Bacchi Argia ved. Massobrio fu Genesio Ottorino	» 133,50
66.	Tartaro Giovanna fu Achille	» 130,35
67.	Rossi Angela di Gerolamo	» 128 —
68.	Marucchini Dante fu Vittorio	» 127 —
69.	Forieri Rosa fu Stefano	» 119 —
70.	Aglietto Francesco fu Giuseppe	» 118,40
71.	Pinzino Rosa in Di Cangi di Calogero	» 113 —
72.	Soprana Gabriella di Arturo	» 100 —
73.	Arciuli Vito di Nicola	» 85,25
74.	De Ghetto Elda in Fadda fu Umberto	» 81 —
75.	Bramante Maria di Enrico	» 77 —
76.	Cornere Maria Teresa in Recchioni	» 76 —
77.	Gasparotti Libera in Busto di Edoardo	» 70 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1951

Il Ministro SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1952
Registro n. 11, *foglio n.* 98. — D'ELIA

(1736)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Modica (Ragusa).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 29 ottobre 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Modica (Ragusa);

Visto il decreto Ministeriale 27 marzo 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Modica (Ragusa), nell'ordine appresso indicato:

1. Troccoli Bernardino	punti 84 —	su 132
2. Vasta dott. Rosario	» 82,50	»
3. Mona Vito Nicola	» 82 —	»
4. Napolino dott. Francesco	» 80,87	»
5. De Gaetano dott. Giuseppe	» 80,66	»
6. La Bianca dott. Cosimo	» 76,83	»
7. Chiarello Salvatore	» 76 —	»
8. Abbaticchio dott. Giuseppe	» 75,86	»
9. Rianò dott. Enrico	» 75,27	»
10. Baraldi dott. Dario	» 75,24	»
11. Cappello dott. Agostino	» 75,08	»
12. Succi Cimentini dott. Flobert	» 74,08	»
13. Mangano dott. Gaetano	» 73,31	»
14. Moltisanti dott. Nicola	» 72,09	»
15. Condemi Bruno	» 67,50	»
16. D'Ermo Amato	» 63,60	»
17. Pennacchia Aurelio	» 62 —	»
18. Augello dott. Fedele	» 61 —	»
19. De Petris Paolo	» 60,50	»
20. Augeri dott. Giuseppe	» 60,37	»
21. Giambitto dott. Giuseppe	» 60,27	»
22. Galli dott. Pietro	» 55,04	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1952

Il Ministro: SCELBA

(1784)

PREFETTURA DI LATINA

Graduatoria del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Latina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Visto il proprio decreto n. 11046-San. del 22 maggio 1950, con il quale venne bandito il concorso pubblico, per titoli, per il conferimento di farmacie vacanti in provincia di Latina;

Visto il successivo decreto n. 19401-San. del 15 agosto 1950, con il quale venne prorogato il termine di scadenza dal concorso;

Letti i verbali della Commissione giudicatrice;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito del concorso di cui alla narrativa premessa:

SEDE FARMACEUTICA DI LATINA

1. D'Agostini dott. Augusto, punti 41,75, profugo istriano;
2. Davanzo dott. Nicolò Bindo, punti 41,72, profugo istriano;
3. Musilli dott. Severino, punti 41,70, coniugato con due figli;
4. Pansini dott. Luigi, punti 41,50, coniugato con tre figli;
5. Cerilli dott. Francesca, punti 41,15, coniugata;
6. Rebora dott. Giovanni, punti 41, ex combattente, coniugato con due figli;
7. Guerra dott. Vincenzo, punti 40,78, ex combattente, coniugato con un figlio;
8. Pagotto dott. Elvino, punti 40,70, coniugato con tre figli;
9. Palombi dott. Laura, punti 40,43, coniugata;
10. Barone dott. Luigia, punti 40,30;
11. Cornacchione dott. Giacinto, punti 39,95, coniugato con due figli;
12. Ciampi dott. Ignazio, punti 39,47, coniugato con quattro figli;
13. Lucarelli dott. Vittorio, punti 39,10, croce al merito, coniugato con tre figli;
14. Carbone dott. Luigi, punti 38,71, coniugato con cinque figli;
15. Pelagalli dott. Giuseppe, punti 37,80, coniugato con quattro figli;
16. Ricciuti dott. Nicolino, punti 36,25, coniugato con quattro figli;
17. Gennari dott. Felice, punti 36,05, croce al merito, ex combattente;
18. Coletta dott. Armando, punti 36;
19. Nicolussi dott. Ferruccio, punti 35,59, coniugato;
20. Stracuzzi dott. Mario, punti 35,27, coniugato con un figlio;
21. Di Girolamo dott. Girolamo, punti 35,05, coniugato con due figli;
22. Tatta dott. Lelio, punti 34,80, coniugato con quattro figli;
23. Morganti dott. Camillo, punti 34,75, orfano di guerra, coniugato con tre figli;
24. D'Eramo dott. Mazzini, punti 33,25, ex combattente, coniugato con tre figli;
25. De Cristofaro dott. Alfonso, punti 32,90, coniugato con due figli;
26. Gagliardo dott. Jole, punti 32,25;
27. Frascino dott. Angelo, punti 32,10, coniugato con un figlio;
28. Clemente dott. Ottavio, punti 32,03, coniugato;
29. Sforzini dott. Narciso, punti 31,70, coniugato con due figli;
30. Gionfra dott. Angelo, punti 31,50, coniugato;
31. Mansi dott. Cesare, punti 31,45, coniugato;
32. Donfrancesco dott. Italo, punti 31,27, invalido di guerra, croce al merito, coniugato con due figli;
33. De Longis dott. Francesco, punti 31,05, ex combattente, coniugato con due figli;
34. Ruggeri dott. Gustavo, punti 30,50, coniugato;
35. Francioni dott. Emilio, punti 30,25;
36. Cesaroni dott. Eugenio, punti 29,75, coniugato con quattro figli;
37. Ferrari dott. Emilio, punti 29,75, coniugato con due figli;
38. Jodice dott. Francesco, punti 29,65, croce al merito, coniugato con due figli;
39. Patti dott. Vincenzo, punti 28,65, orfano di guerra;
40. Russo dott. Maria Nicolina, punti 28,02, orfana di caduto in guerra con un figlio a carico;
41. Volpini dott. Anita, punti 27,62, coniugata con quattro figli;
42. Benvenuti dott. Gino, punti 27,25, coniugato con un figlio;
43. Nagar dott. Salvatore, punti 26,80, coniugato con due figli;
44. Angeloni dott. Valentino, punti 26,75, coniugato con un figlio;
45. Della Ventura dott. Assunta, punti 26,70, coniugata con due figli;
46. De Cesaris dott. Pio, punti 26,47, coniugato con tre figli;
47. Dessi dott. Elena, punti 26,31, profuga;
48. Macrì dott. Carlo, punti 25,60, invalido di guerra, coniugato;
49. Steindler dott. Fabio, punti 25,15, coniugato con due figli;
50. Orlando dott. Antonio, punti 24,80, ex combattente, coniugato con due figli;
51. Bacchi dott. Ernesta, punti 24,70;
52. Mercatali dott. Vittoria, punti 24, coniugata con due figli;
53. Peri dott. Alda, punti 23,90;
54. Arezzo dott. Emanuele, punti 23,80, croce al valor militare, ex combattente, coniugato;
55. Favella dott. Carlo, punti 22,75, coniugato con un figlio;
56. Dall'Acqua dott. Ivan, punti 21,08, ex combattente, coniugato con due figli;
57. Bonotto dott. Catterina, punti 20,40, coniugata con quattro figli;
58. Del Guerra dott. Leila, punti 20,08, orfana di guerra, coniugata con due figli;
59. Franchi dott. Mario, punti 20, croce al merito, ex combattente, coniugato con cinque figli;
60. Spina dott. Nicola, punti 18,90;
61. Lentisco dott. Giov. Battista, punti 17,75, ex combattente, coniugato con tre figli;

62. Laurenti dott. Marco, punti 16,75, coniugato con un figlio;
63. Conti dott. Leonardi, punti 16,62, coniugato con un figlio;
64. Ambrogetti dott. Bruna, punti 16,60, coniugata con due figli;
65. Piacitelli dott. Loreto, punti 15,75, coniugato con un figlio;
66. Piatti dott. Licia, punti 15,50, coniugata con un figlio;
67. D'Alberti dott. Angelo, punti 15,50;
68. Guarino dott. Italo, punti 15,10, coniugato con un figlio;
69. Ghinelli dott. Linda, punti 15, coniugata con due figli;
70. Cecchi dott. Annunziata, punti 14,50, coniugata con un figlio;
71. Trovini dott. Teresa, punti 14,23;
72. Malservigi dott. Liliana, punti 13,80, orfana di guerra, coniugata;
73. Roberti dott. Franco, punti 12,80;
74. Resta dott. Edoardo, punti 12,35;
75. Parrini dott. Luciano, punti 12,15, coniugato;
76. Lucchese dott. Vincenzo, punti 12,10, coniugato;
77. Trovini dott. Lorenzo, punti 10,40;
78. Cerilli dott. Gabriella, punti 10;
79. Calderone dott. Antonio, punti 9,90;
80. Guadagnin dott. Rinalda, punti 9,80, coniugata;
81. Zaccaria dott. Maria, punti 8,50.

SEDE FARMACEUTICA DI TERRACINA

1. D'Agostini dott. Augusto, punti 41,75, profugo istriano, coniugato con una figlia;
2. Davanzo dott. Nicolò, punti 41,72, profugo istriano;
3. Musilli dott. Severino, punti 41,70, coniugato con due figli;
4. Pansini dott. Luigi, punti 41,50, coniugato con tre figli;
5. Cerilli dott. Francesca, punti 41,15, coniugata;
6. Pagotto dott. Elvino, punti 40,70, coniugato con tre figli;
7. Barone dott. Luigia, punti 40,30;
8. Cornacchione dott. Giacinto, punti 39,95, coniugato con due figli;
9. Ciampi dott. Ignazio, punti 39,47, coniugato con quattro figli;
10. Carbone dott. Luigi, punti 38,71, coniugato con cinque figli;
11. Pelagalli dott. Giuseppe, punti 37,80, coniugato con quattro figli;
12. Ricciuti dott. Nicolino, punti 36,25, coniugato con quattro figli;
13. Gennari dott. Felice, punti 36,05, croce al merito, ex combattente;
14. Arichiello dott. Maria Tommasina, punti 35,75, coniugata con due figli;
15. Nicolussi dott. Ferruccio, punti 35,59, coniugato;
16. Stracuzzi dott. Mario, punti 35,27, coniugato con un figlio;
17. Di Girolamo dott. Girolamo, punti 35,05, coniugato con due figli;
18. Tatta dott. Lelio, punti 34,80, coniugato con quattro figli;
19. De Cecco dott. Ettore, punti 34,37, coniugato con tre figli;
20. D'Eramo dott. Mazzini, punti 33,25, ex combattente, coniugato con tre figli;
21. De Cristofaro dott. Alfonso, punti 32,90, coniugato con due figli;
22. Frascino dott. Angelo, punti 32,10, coniugato con un figlio;
23. Clemente dott. Ottavio, punti 32,03, coniugato;
24. Sforzini dott. Narciso, punti 31,70, coniugato con due figli;
25. Gionfra dott. Angelo, punti 31,50, coniugato;
26. Mansi dott. Cesare, punti 31,45, coniugato;
27. Donfrancesco dott. Italo, punti 31,27, invalido di guerra, croce al merito, coniugato con due figli;
28. Gasperini dott. Gina, punti 31,25, coniugata con un figlio;
29. De Longis dott. Francesco, punti 31,05, ex combattente, coniugato con due figli;
30. Francioni dott. Emilio, punti 30,25;
31. Cesaroni dott. Eugenio, punti 29,75, coniugato con quattro figli;
32. Ferrari dott. Emilio, punti 29,75, coniugato con due figli;
33. Jodice dott. Francesco, punti 29,65, croce al merito, coniugato con due figli;
34. Patti dott. Vincenzo, punti 28,65, orfano di guerra;
35. Russo dott. Maria Nicolina, punti 28,02 orfana di caduto in guerra, con un figlio a carico;
36. Volpini dott. Anita, punti 27,62, coniugata con quattro figli;
37. Benvenuti dott. Gino, punti 27,25, coniugato con un figlio;
38. Nagar dott. Salvatore, punti 26,80, coniugato con due figli;
39. Angeloni dott. Valentino, punti 26,75, coniugato con un figlio;
40. Della Ventura dott. Assunta, punti 26,70, coniugata con due figli;
41. De Cesaris dott. Pio, punti 26,47, coniugato con tre figli;
42. Dessi dott. Elena, punti 26,31, profuga da Tunisi;
43. Macrì dott. Carlo, punti 25,60, invalido di guerra, coniugato;
44. Steindler dott. Fabio, punti 25,15, coniugato con due figli;
45. Lojacono dott. Diego, punti 25;
46. Orlando dott. Antonio, punti 24,80, ex combattente, coniugato con due figli;
47. Bacchi dott. Ernesta, punti 24,70;
48. Mercatali dott. Vittoria, punti 24, coniugata con due figli;
49. Peri dott. Alda, punti 23,90;
50. Arezzo dott. Emanuele, punti 23,80, croce di guerra al valor militare, ex combattente, coniugato;
51. Favella dott. Carlo, punti 22,75, coniugato con un figlio;
52. Dall'Acqua dott. Ivan, punti 21,08, ex combattente, coniugato con due figli;
53. Ferorelli dott. Nicolò, punti 20,96, coniugato con tre figli;
54. Bonotto dott. Catterina, punti 20,40, coniugata con quattro figli;
55. Del Guerra dott. Leila, punti 20,08, orfana di guerra, coniugata con due figli;
56. Franchi dott. Mario, punti 20, croce al merito di guerra, ex combattente, coniugato con cinque figli;
57. Spina dott. Nicola, punti 18,90;
58. Lentisco dott. Giov. Battista, punti 17.75, ex combattente, coniugato con tre figli;
59. Laurenti dott. Marco, punti 16,75, coniugato con un figlio;
60. Conti dott. Leonardo, punti 16,62, coniugato con un figlio;
61. Ambrogetti dott. Bruna, punti 16,60, coniugata con due figli;
62. Piacitelli dott. Loreto, punti 15,75, coniugato con un figlio;
63. Piatti dott. Licia, punti 15,50, coniugata con un figlio;
64. D'Alberti dott. Angelo, punti 15,50;
65. Guarino dott. Italo, punti 15,10, coniugato con un figlio;
66. Ghinelli dott. Linda, punti 15, coniugata con due figli;
67. Cecchi dott. Annunziata, punti 14,50, coniugata con un figlio;
68. Trovini dott. Teresa, punti 14,23;
69. Malservigi dott. Liliana, punti 13,80, orfana di guerra, coniugata;
70. Roberti dott. Franco, punti 12,80;
71. Resta dott. Edoardo, punti 12,35;
72. Parrini dott. Luciano, punti 12,15, coniugato;
73. Salvini dott. Giulietta, punti 12,10, coniugata con un figlio;
74. Lucchese dott. Vincenzo, punti 12,10, coniugato;
75. De Stasio dott. Antonio, punti 11,70, partigiano combattente;
76. Trovini dott. Lorenzo, punti 10,40;
77. Cerilli dott. Gabriella, punti 10;
78. Calderone dott. Antonio, punti 9,90;
79. Guadagnin dott. Rinalda, punti 9,80, coniugata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Latina, addì 18 marzo 1952

Il prefetto: MICALI

(1509)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.